

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII  
n. 15

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRANDI, CENTO, RIZZO, ALFONSO GIANNI, ANGIONI, ANNUNZIATA, BANDOLI, BATTAGLIA, BENVENUTO, BOLOGNESI, BONITO, BUGLIO, BULGARELLI, CAMO, CAPITELLI, CARBONI, CENNAMO, CEREMIGNA, MAURA COSSUTTA, CRUCIANELLI, DEIANA, FUMAGALLI, GASPERONI, GIULIETTI, GRILLINI, IANNUZZI, LETTIERI, LOIERO, LUMIA, MAZZUCA, MUSSI, LUIGI PEPE, PISA, PISAPIA, ROCCHI, ROSSIELLO, RUSSO SPENA, SASSO, SINISCALCHI, SQUEGLIA, TIDEI, ZANOTTI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'andamento dei prezzi al consumo a decorrere dall'avvio del processo di adozione dell'euro

*Presentata il 25 settembre 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! A partire dall'entrata in vigore dell'euro si sono verificati aumenti dei prezzi interni al nostro Paese che hanno fatto crescere il differenziale di inflazione rispetto alla media dei Paesi europei, in particolare all'« area euro », in modo preoccupante. Questo comporta maggiori difficoltà per l'area delle esportazioni italiane nell'area euro che sono una quota rilevante del totale delle esportazioni nazionali. Quindi maggiore infla-

zione comporta anzitutto minore competitività.

Maggiore inflazione crea anche crescenti difficoltà nella difesa del potere d'acquisto dei redditi, in particolare di salari, stipendi e pensioni. Recenti studi hanno messo in luce che i redditi dei lavoratori e dei pensionati non sono riusciti a difendere il loro potere d'acquisto e questo provoca una redistribuzione della ricchezza a favore di altri; per di più

questo incide anche sui consumi interni proprio nella fase in cui il Paese ha più bisogno di reagire alla stagnazione (con inflazione) che lo sta frenando ormai da mesi. Porsi il problema di difendere — almeno in prima istanza — il potere d'acquisto dei lavoratori e dei pensionati è la premessa necessaria per dinamiche sociali eque e per consentire un contributo endogeno del nostro Paese alla ripresa economica. Purtroppo il fenomeno è stato sottovalutato dal Governo e la commissione pubblica che presiedeva al *changeover* tra lira ed euro non ha saputo o potuto evitare il fenomeno che peraltro è limitato in Europa al nostro Paese. È una grave responsabilità politica avere lasciato crescere l'inflazione senza interventi adeguati da quasi due anni.

Occorre indagare, capire e di conseguenza acquisire gli elementi che possono consentire una fase innovativa della politica economica e del Governo. Infatti nessun provvedimento degno di questo nome è stato fino ad ora preso, forse sottovalutando la gravità del fenomeno inflazionistico o forse sopravvalutando la capacità del sistema economico di reagire e di autoregolarsi, rinunciando di conseguenza a politiche appropriate. Lo svantaggio creato dall'inflazione per i ceti deboli è certo. Il danno per le imprese che esportano pure. Occorre capire cosa è mancato nelle politiche del Governo ed eventualmente quali strumenti siano necessari. Occorre capire cosa è avvenuto per responsabilità di precisi settori economici, o al limite di singoli soggetti, che ha provocato insieme a dannosi effetti economici e sociali anche una evidente redistribuzione dei redditi.

Del resto un recente studio dell'IRES CGIL, che peraltro esamina un periodo storico più lungo, ritiene che il reddito da lavoro sia ormai ridotto a meno del 30 per cento del totale, mentre il totale dei lavoratori dipendenti, come tale classificato dall'Istituto nazionale di statistica, è cresciuto in alcuni anni da 14 a circa 15 milioni, in costanza degli altri fattori. Tutto questo conferma l'esigenza di un'indagine, com'è contenuto nella proposta di

inchiesta parlamentare, che ci si augura verrà approvata dalla Camera dei deputati. Nel dettaglio, la proposta, che si compone di sette articoli, prevede l'istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale volta all'accertamento dei fattori e delle problematiche che hanno prodotto il richiamato fenomeno inflattivo.

Al riguardo l'articolo 1 indica i compiti dell'istituenda Commissione tra i quali dovranno rientrare: la verifica delle dinamiche dei principali indici dei prezzi, a decorrere dal 1° gennaio 2001, e cioè dalla data di adozione della nuova unità di misura monetaria; l'esame dei comportamenti dei vari comparti economici ai fini della valutazione della dinamica dei prezzi; l'accertamento della congruità e dell'attendibilità di tutte le procedure di misurazione dell'inflazione, al fine di eventualmente individuare le migliori soluzioni per il loro perfezionamento; comparare i dati con quelli degli altri Paesi dell'Unione europea e in particolare con quelli che aderiscono alla cosiddetta area dell'euro; valutare in particolare gli effetti del processo inflattivo in atto sulle differenti fasce di reddito e nelle varie aree del Paese; infine, riferire alla Camera dei deputati sull'esito della sua attività e sulle indicazioni che ne scaturiranno.

L'articolo 2 prevede che la Commissione sia composta da venti deputati, rispecchiando la proporzionalità dei vari gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di almeno un componente per ciascun gruppo. La Commissione elegge nel proprio seno il suo presidente e due vice presidenti.

Come per gli analoghi organismi di inchiesta parlamentare, gli articoli 3, 4 e 5 dispongono: che le audizioni siano tutelate dagli articoli del codice penale in caso di mancata comparizione o falsa testimonianza; che la Commissione possa richiedere all'autorità giudiziaria documentazione che sia oggetto di procedimenti in corso; che i componenti ed il personale addetto ai lavori della medesima Commissione siano vincolati dal segreto d'ufficio sulla documentazione che dovesse essere dichiarata non divulgabile.

L'articolo 6 disciplina l'organizzazione interna della Commissione.

Infine, l'articolo 7 prevede che i suoi lavori debbano concludersi entro il termine di sei mesi dall'insediamento. Si è previsto un termine relativamente ravvici-

nato affinché l'esito dell'attività della Commissione e le indicazioni che ne scaturiranno possano efficacemente rappresentare una utile base di riflessione per la predisposizione di provvedimenti necessari ad arginare il fenomeno inflattivo in atto.

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

## ART. 1.

*(Istituzione della Commissione)*

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'andamento dei prezzi al consumo a decorrere dall'avvio del processo di adozione dell'euro, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

*a)* verificare le dinamiche di evoluzione dei prezzi al consumo, alla produzione e all'ingrosso, a decorrere dal 1° gennaio 2001;

*b)* esaminare e valutare i comportamenti degli operatori economici relativamente alla formazione e alla determinazione dei prezzi dei prodotti di consumo e dei servizi, rilevanti ai fini della misurazione dell'inflazione;

*c)* analizzare le modalità, la completezza e l'attendibilità delle procedure di misurazione della dinamica dei prezzi al consumo, verificando la congruità dei relativi indicatori con riferimento ai diversi livelli di reddito dei lavoratori e dei pensionati;

*d)* confrontare i dati italiani con quelli degli altri Paesi dell'Unione europea;

*e)* analizzare gli effetti dell'inflazione sulle dinamiche dei redditi delle diverse categorie sociali e nelle diverse aree territoriali;

*f)* riferire alla Camera dei deputati sull'esito dell'inchiesta.

## ART. 2.

*(Composizione della Commissione).*

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito.

2. La Commissione nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

## ART. 3.

*(Audizioni e testimonianze).*

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti.

## ART. 4.

*(Richiesta di atti e documenti).*

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

## ART. 5.

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti dei quali sia stata vietata la divulgazione, è punita ai sensi delle leggi vigenti.

## ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie, militari e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di un magistrato designato dal Ministro della giustizia e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designato dal Ministro dell'interno.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a

disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 7.

*(Durata).*

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dal suo insediamento.